

Guida pratica sul diritto all'uso della lingua

**ITALIANO
DEUTSCH
LADIN**

#multilingual



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE



Premessa

Care cittadine, cari cittadini,

la sua storia e la sua posizione geografica hanno fatto dell'Alto Adige una terra di diversità sia culturale sia linguistica. La nostra autonomia ci permette non solo di preservare questa diversità, ma anche di gestirla attivamente. L'uso della madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione è un diritto fondamentale e un elemento essenziale della tutela delle minoranze: potersi esprimere nella propria lingua significa non solo sentirsi ascoltati, ma anche sentirsi parte integrante della comunità.

In un periodo in cui la coesione sociale e la comprensione reciproca sono più importanti che mai, l'Alto Adige dimostra che il plurilinguismo non è un ostacolo, ma un punto di forza. Le nostre istituzioni garantiscono l'uso

paritario del tedesco, dell'italiano e – nelle valli ladine – del ladino. Ciò non è un fatto scontato, ma il risultato di un impegno politico e sociale continuo.

Questa brochure offre una panoramica complessiva dei diritti vigenti in Alto Adige relativamente all'uso della lingua e spiega come questi diritti sono applicati in concreto nella pubblica amministrazione, nella giustizia, in ambito sanitario, nei rapporti con le forze armate, le forze di polizia e con i concessionari di servizi di pubblico interesse nonché i casi in cui la scelta della lingua è libera. Inoltre, indica cosa fare se questi diritti non vengono rispettati. Vale sempre il principio di base secondo cui la pubblica amministrazione si adegua alla lingua delle cittadine e dei cittadini.

Vi invito a leggere questa brochure e a fare buon uso delle informazioni presentate: chi conosce i propri diritti si orienta più facilmente nella vita quotidiana. In fin dei conti, spetta a ciascuna e ciascuno di noi contribuire alla salvaguardia dei diritti linguistici in Alto Adige, affinché il nostro territorio rimanga anche in futuro un luogo di convivenza rispettosa e pacifica.

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia

Contenuto

L'uso delle tre lingue ufficiali

- nei rapporti con la pubblica amministrazione 6
- nei rapporti con i concessionari di servizi 14
- in ambito sanitario 16
- nei rapporti con le forze armate e le forze di polizia 18
- nella giustizia 20

Ladinia 26

Modalità di reclamo 28

Esami di bilinguismo e di ladino 32



Quali sono i diritti e i doveri di cittadine, cittadini e pubblica amministrazione in relazione all'uso della lingua in Alto Adige? Le principali fonti giuridiche sull'argomento sono lo Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e le relative norme di attuazione (D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).

Questa brochure illustra l'applicazione pratica delle regole stabilite da queste norme, in particolare nella **pubblica amministrazione**, per i **concessionari di servizi**, in **ambito sanitario**, nelle **forze armate e di polizia** e nella **giustizia**. Illustra inoltre le **possibilità di reclamo** che le cittadine e i cittadini hanno a loro disposizione, nonché le informazioni relative agli **esami di bilinguismo e di ladino**.

In cosa consiste questo diritto

In Alto Adige, **tutte le persone fisiche e giuridiche** hanno il diritto di utilizzare la lingua italiana o la lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione e di affrontare un processo in una di queste due lingue, anche se non risiedono o non hanno sede nel territorio della provincia. In alcuni casi specifici è garantito anche il diritto all'uso del ladino.

Indipendentemente dalla cittadinanza, dal luogo di residenza o di domicilio, **anche le cittadine e i cittadini di Paesi dell'Unione europea o extraeuropei**, comprese le persone a cui è stato riconosciuto lo status di richiedente asilo, possono **scegliere tra la lingua italiana e quella tedesca** nei loro rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie presenti in Alto Adige.

L'uso delle tre lingue ufficiali nei rapporti con la pubblica amministrazione

Tutti gli uffici, le autorità e gli enti della pubblica amministrazione con sede in Alto Adige o che hanno competenza regionale sono tenuti a **garantire l'uso paritario dell'italiano e del tedesco**. Questo obbligo vale per tutte le istituzioni statali, regionali, provinciali e locali, comprese le Comunità comprensoriali e i Comuni, nonché per istituzioni specifiche quali:

- **il Commissariato del Governo**
- **l'Agenzia delle Entrate**
- **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
- **la Banca d'Italia**
- **l'Archivio di Stato**
- **la RAS, Radiotelevisione Azienda Speciale**
- **la Camera di Commercio**
- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**
- **l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**
- **l'ACI, Automobile Club d'Italia**

Le norme in materia di bilinguismo si applicano anche ai **servizi digitali** della pubblica amministrazione, che devono quindi essere messi a disposizione di cittadine e cittadini sia in italiano sia in tedesco.



LA CORRISPONDENZA SCRITTA

In Alto Adige, gli atti amministrativi sono scritti, generalmente, **in italiano o in tedesco**.

Se un atto amministrativo è conseguenza di una richiesta scritta di una cittadina o di un cittadino, la pubblica amministrazione è tenuta a **utilizzare, in tutta la corrispondenza, la lingua usata dalla persona interessata nella sua richiesta**.

L'uso dell'italiano e del tedesco è garantito in tutta la pubblica amministrazione e in tutti gli enti pubblici dell'Alto Adige. Questo vale tanto nella comunicazione scritta quanto in quella orale.

Nel caso in cui la corrispondenza sia avviata d'ufficio, cioè su iniziativa della pubblica amministrazione, quest'ultima deve utilizzare la **lingua presunta della persona a cui è destinata** la comunicazione. Le indicazioni per determinare la lingua presunta possono essere, ad esempio, **il nome e il cognome** della persona destinataria.

Nei seguenti tre casi gli atti amministrativi devono essere necessariamente redatti in forma bilingue, cioè in italiano e in tedesco:

1. Atti rivolti alla generalità delle persone

Sono atti diretti a una pluralità indeterminata, ossia un gruppo vario e non precisato di destinatarie e destinatari, o atti per i quali leggi o regolamenti prescrivono la pubblicazione. Questa categoria comprende, ad esempio, gli atti relativi ai seguenti ambiti:

- pubblico impiego (esempio: annunci di posti di lavoro e bandi di concorso)
- attività edilizia urbana (esempio: piani urbanistici e appalti di lavori pubblici)
- sovvenzioni e contributi (esempio: informazioni e procedure di richiesta)
- regolamenti e gare d'appalto



2. Atti individuali destinati all'uso pubblico

Rientrano in questa categoria gli atti che riguardano singoli individui, ma sono destinati all'uso pubblico. Alcuni esempi sono:

- carte d'identità e documenti equivalenti
- pubblicazioni di matrimonio
- certificati di malattia
- concessioni, autorizzazioni e abilitazioni
- diplomi, attestati di bilinguismo
- certificati anagrafici
- iscrizioni tavolari e catastrali





Nella corrispondenza scritta la pubblica amministrazione deve sempre utilizzare la lingua della cittadina o del cittadino, quindi: se procede d'ufficio userà la lingua presunta della persona destinataria, se invece risponde a una comunicazione di una cittadina o di un cittadino, scriverà nella lingua utilizzata nella comunicazione ricevuta.

3. Atti destinati a una pluralità di uffici

Questa categoria comprende gli atti indirizzati a più uffici ed enti della pubblica amministrazione con sede in Alto Adige o con competenza regionale, ad esempio:

- circolari
- convocazioni di riunioni (se non inviate tramite lettere individuali)

Negli atti amministrativi bilingui i testi in italiano e in tedesco devono avere la stessa impostazione grafica. Ciò significa che devono essere scritti con lo stesso tipo e la stessa dimensione di carattere e che devono essere posti uno accanto all'altro. L'ufficio pubblico che produce l'atto può decidere quale lingua mettere a sinistra o a destra.

Per la redazione di testi bilingui, le cittadine e i cittadini **non devono sostenere costi aggiuntivi**.

LA COMUNICAZIONE ORALE

Ogni cittadina e ogni cittadino può scegliere liberamente in quale delle due lingue – italiano o tedesco – rivolgersi alla pubblica amministrazione, e quest'ultima è tenuta a **rispondere nella stessa lingua**.

LA COMUNICAZIONE INTERNA FRA UFFICI

Mentre nei rapporti con la cittadinanza devono essere rispettate disposizioni precise sull'uso della lingua, nei rapporti interni fra gli uffici c'è **ampia libertà**. Ciò significa che il personale pubblico può decidere liberamente se parlare in italiano o in tedesco con le colleghe e i colleghi e, in linea di principio, può anche svolgere i propri compiti e le proprie attività nella lingua che preferisce. I **corsi di aggiornamento e formazione** che si svolgono nel territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol possono essere tenuti in lingua italiana o in lingua tedesca.

Nell'ambito della corrispondenza interna fra uffici della pubblica amministrazione non è possibile, di regola, richiedere traduzioni, a meno che ciò non sia espressamente previsto da leggi o regolamenti, come nel caso di trasmissione di documenti redatti originariamente in lingua tedesca a pubbliche amministrazioni, enti o istituzioni che hanno sede fuori dall'Alto Adige.

ECCEZIONE DI NULLITÀ

Le persone che ricevono comunicazioni o atti amministrativi emessi da organi o uffici che devono rispettare le disposizioni in materia di bilinguismo possono sollevare **eccezione di**

nullità di tali atti o comunicazioni se questi sono formulati **in contrasto con le norme sull'uso della lingua** (-> capitolo dedicato alle modalità di reclamo).

Ogni cittadina e cittadino ha il diritto di scegliere liberamente l'italiano o il tedesco anche quando comunica oralmente con la pubblica amministrazione. Il personale pubblico deve adeguarsi e utilizzare la lingua scelta dalla cittadina o dal cittadino.



USO DEL LADINO

Le cittadine e i cittadini di lingua ladina hanno il diritto di usare la loro lingua **sia oralmente sia per iscritto** nelle comunicazioni con uffici, enti o istituzioni scolastiche che hanno sede nelle valli ladine, cioè in val Badia e in val Gardena.

Lo stesso diritto spetta alle ladine e ai ladini nei contatti con gli uffici dell'amministrazione provinciale che si occupano **esclusivamente o prevalentemente** di questioni che interessano la popolazione ladina, anche se hanno sede al di fuori delle località ladine. È il caso, ad esempio, della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina o dell'Ufficio Cultura ladina e Giovani.

Questi uffici sono tenuti a rispondere oralmente in ladino. Le risposte scritte sono redatte in lingua italiana e in lingua tedesca, seguite dal testo in ladino. Questo procedimento vale anche per l'emissione di atti pubblici.

Nelle comunicazioni con le altre pubbliche amministrazioni dell'Alto Adige, le cittadine e i cittadini di lingua ladina possono scegliere se usare l'italiano o il tedesco.

Anche in relazione all'uso del ladino è possibile presentare un'eccezione di nullità se si ritiene che un atto amministrativo o una comunicazione violi le disposizioni sul bilinguismo (-> capitolo dedicato alle modalità di reclamo).

Le cittadine e i cittadini di lingua ladina hanno il diritto di utilizzare la propria lingua nei rapporti con gli uffici e le autorità che hanno sede nelle valli ladine o che si occupano principalmente di questioni ladine.

LA COMMISSIONE PARITETICA DI TERMINOLOGIA

La terminologia giuridica, amministrativa e tecnica è stabilita in Alto Adige dalla **Commissione paritetica di terminologia**. Questa Commissione è composta da sei esperte ed esperti, tre di lingua italiana nominati dal Commissariato del Governo e tre di lingua tedesca nominati dalla Giunta provinciale. La Commissione redige e aggiorna continuamente i **termini ufficiali da utilizzare** nel contesto altoatesino, al fine di garan-

tire la coerenza terminologica e, in questo modo, la certezza del diritto. La terminologia stabilita dalla Commissione deve essere utilizzata nei testi di leggi, regolamenti, atti e provvedimenti da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Questi termini normati per l'Alto Adige possono essere consultati nella **banca dati online Bistro**.

CE	
Commissione	
Commissione delle Comunità europee	
Commissione europea	
Cumiscion	
Cumiscion Europea	
Comiscion Europea	
See full entry	
diritto costituzionale/Verfassungsrecht	
Kommission	CH
parlamentarische Kommission	Südtirol
Parlamentskommission	Südtirol/CH
parlamentarischer Ausschuss	ATIDE
Ausschuss	ATIDE

bistro

Ausgangssprache wählen: ☒ Italienisch ☐ Deutsch ☐ Ladinisch



bistrosearch.eurac.edu

L'uso delle tre lingue ufficiali nei rapporti con i concessionari di servizi

Il principio generale prevede che i concessionari di servizi di pubblico interesse, ossia **coloro che forniscono servizi per conto di enti pubblici** in Alto Adige siano **tenuti a rispettare le norme in materia di bilinguismo**. Alcuni esempi di concessionari di servizi di pubblico interesse sono:

- Poste Italiane
- le aziende che forniscono servizi energetici, acqua potabile, gas o che gestiscono la raccolta di rifiuti (come Alperia, SEAB, EcoCenter)
- i gestori di impianti di risalita
- i gestori di strade e parcheggi
- i servizi di trasporto pubblico (come STA, SASA, SAD e Trenitalia)
- le farmacie comunali

In linea di principio, ogni cittadina e cittadino ha il diritto di rivolgersi ai concessionari di servizi di pubblico interesse in italiano o in tedesco. Per assicurare questo diritto, i concessionari devono organizzare i servizi in entrambe le lingue, avvalendosi di personale con **attestato di bilinguismo** e in grado di comunicare con la cittadinanza sia in italiano che in tedesco.



Se un concessionario fornisce un servizio pubblico in Alto Adige sulla base di una concessione rilasciata da un ente pubblico è tenuto a rispettare le norme in materia di bilinguismo.

Nelle comunicazioni scritte e orali, i concessionari di servizi di pubblico interesse sono tenuti a utilizzare la lingua utilizzata dal cittadino o dalla cittadina. Nel caso di comunicazioni orali che devono essere interrotte e riprese in un secondo momento, è necessario annotare la lingua utilizzata dalla persona.

Quando un concessionario agisce di propria iniziativa, ad esempio inviando una comunicazione, deve utilizzare l'italiano o il tedesco a seconda di quale presume sia la **lingua della persona destinataria**. I diritti linguistici valgono **anche in ambito digitale**: i servizi online offerti dai concessionari devono essere disponibili in entrambe le lingue.

In caso di violazione dell'obbligo di bilinguismo, il Commissariato del Governo può infliggere al concessionario una **sanzione amministrativa**.

Inoltre, sempre in caso di violazione di tale obbligo, cittadine e cittadini hanno il diritto di presentare **un'eccezione di nullità** nei confronti degli atti del concessionario (-> capitolo dedicato alle modalità di reclamo).

Il personale dei concessionari di servizi che ha contatto diretto con l'utenza deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo.

USO DEL LADINO

I concessionari di servizi di pubblico interesse che operano esclusivamente nelle località ladine sono tenuti a rispondere **oralmente in ladino** alle persone che utilizzano questa lingua. Le comunicazioni scritte devono essere redatte in italiano e tedesco, seguite da una traduzione in ladino.

L'uso delle tre lingue ufficiali in ambito sanitario

Tutte le comunicazioni e i referti relativi allo **stato di salute di una o un paziente** che sono indirizzati direttamente alla persona interessata devono essere redatti **in italiano o in tedesco a seconda di quale sia la lingua presunta o la lingua utilizzata dalla persona**.

La documentazione medica destinata alla **comunicazione interna** e non indirizzata direttamente alla o al paziente è tradotta gratuitamente se c'è un interesse concreto e motivato.

Nel settore sanitario viene utilizzato l'italiano o il tedesco a seconda della lingua usata dalla o dal paziente, o di quale sia la sua lingua presunta.



ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'obbligo del bilinguismo vale anche per la **modulistica relativa all'assicurazione obbligatoria**, che deve essere disponibile in entrambe le lingue, italiano e tedesco, in modo pari-

tario. Si tratta in primo luogo delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli (RCA), che sono obbligatorie per legge per chiunque possiede un autoveicolo.

L'uso delle tre lingue ufficiali nei rapporti con le forze armate e di polizia

Anche in caso di trasferimento in un ospedale dell'area linguistica tedesca o italiana al di fuori dell'Alto Adige, la persona interessata può richiedere la **traduzione gratuita**

della documentazione medica.

In tutti gli altri casi in cui si desidera una traduzione di documenti medici, il servizio sanitario può fornirla a pagamento.



In caso di trasferimento di una o di un paziente in un ospedale dell'area linguistica tedesca o italiana al di fuori dell'Alto Adige, la documentazione medica viene tradotta gratuitamente dall'Azienda sanitaria.

In Alto Adige, nei rapporti con la cittadinanza anche le **forze armate e le forze di polizia** sono **tenute a rispettare le norme in materia di bilinguismo**. Questo obbligo vale per il personale e gli organi di **Polizia di Stato, forze armate, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria** operanti in provincia di Bolzano o in provincia di Trento, ma con competenza anche nella provincia di Bolzano.

L'obbligo del bilinguismo si applica in particolare alle **attività generali di polizia**, come i **controlli stradali**, nonché a tutte le attività che possono portare **all'avvio di un'azione penale o a una sanzione di altro genere**.

Anche le forze armate e le forze di polizia presenti in Alto Adige sono tenute a rispettare l'obbligo di bilinguismo. Tuttavia, nei rapporti interni ai vari corpi viene utilizzato esclusivamente l'italiano.





L'uso della lingua è particolarmente importante quando le forze di polizia agiscono in qualità di polizia giudiziaria e operano quindi per conto dell'autorità giudiziaria.

In caso di **arresto in flagranza**, di provvedimenti di **custodia cautelare** e di **applicazione di misure di sicurezza personali**, le forze di polizia o l'autorità giudiziaria sono tenute a chiedere alla persona interessata quale, fra italiano e tedesco, sia la lingua in cui vuole comunicare.

La lingua indicata non deve necessariamente corrispondere a quella riportata nella dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica. Successivamente, **l'interrogatorio e ogni ulteriore atto processuale devono proseguire nella lingua indicata** (-> capitolo dedicato alla lingua nei rapporti con la giustizia).

Nei rapporti interni alle strutture con ordinamento di tipo militare è previsto l'**uso esclusivo della lingua italiana**.

USO DEL LADINO

In generale, le forze armate e le forze di polizia non sono soggette a disposizioni linguistiche particolari relativamente al ladino. Non vi è, infatti, per loro un obbligo di utilizzare la lingua ladina, neanche nelle loro sedi o se di stanza in località ladine. Nei rapporti con tali autorità, le cittadine e i cittadini di lingua ladina **possono scegliere liberamente tra il tedesco e l'italiano** (ad esempio durante controlli stradali eseguiti da Carabinieri o Polizia di Stato).



Le forze armate e le forze di polizia non sono tenute a conoscere il ladino, anche se di stanza nelle località ladine. Nei rapporti con queste autorità, ladine e ladini possono scegliere liberamente se utilizzare il tedesco o l'italiano.

L'uso delle tre lingue ufficiali nei rapporti con la giustizia

L'uso della lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie situate in Alto Adige è regolamentato nei minimi dettagli. La parificazione della lingua italiana e tedesca vige nei rapporti con gli uffici giudiziari, i tribunali ordinari, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, le corti di giustizia tributaria con sede a Bolzano, la Corte dei conti, la Corte d'appello (inclusa la sezione per i minorenni e la Corte d'assise d'appello), la procura della Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale per i minorenni e il Tribunale di sorveglianza. Lo stesso vale anche per ogni altro ufficio giudiziario con sede in provincia di Trento, ma con competenza anche in provincia di Bolzano.

Gli uffici giudiziari e gli organi giurisdizionali devono sempre utilizzare la lingua della persona che si rivolge a loro. Nell'ambito dei processi esistono tuttavia disposizioni diverse a seconda che si tratti di un processo penale o civile oppure di un processo davanti al tribunale amministrativo o alla corte di giustizia tributaria.

Poiché la tematica dell'uso della lingua in sede di giudizio è molto complessa, di seguito saranno esposti solamente gli aspetti fondamentali.

AMBITO PENALE

Uso della lingua durante l'arresto

In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono chiedere alla persona interessata quale sia, fra italiano e tedesco, la lingua in cui vuole comunicare. A questa domanda la persona interessata può anche non rispondere. Se lo fa, tutti gli atti successivi sono redatti nella lingua indicata. In caso contrario, sarà utilizzata la **lingua presunta** (fra italiano e tedesco), che sarà determinata in base alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico o ad altre informazioni eventualmente disponibili.

Gestione degli atti e cambio di lingua nei procedimenti

Il pubblico ministero scrive gli atti in **italiano o in tedesco, a seconda della lingua indicata dalla persona interessata o**, in mancanza di una indicazione, nella **lingua presunta** (fra italiano e tedesco).

Con la notifica o la comunicazione di avvio delle indagini da parte della procura della Repubblica la persona



L'uso della lingua nei rapporti con le autorità giudiziarie è regolato nei minimi dettagli. In linea di principio, la persona interessata può decidere liberamente se utilizzare l'italiano o il tedesco.

coinvolta viene a conoscenza della lingua utilizzata fino a quel momento e può richiedere, entro 15 giorni, la prosecuzione del procedimento nell'altra lingua. Ciò può avvenire sia tramite una dichiarazione resa personalmente al pubblico ministero sia mediante un atto scritto con firma autenticata del difensore.

Quando le indagini proseguono in una lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti emessi fino a quel momento.

I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le

consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.

Uso della lingua durante gli interrogatori e gli esami

L'interrogatorio o l'esame della persona imputata si svolge, **a sua richiesta, in lingua italiana o tedesca, anche se diversa dalla lingua del processo**. Ad esempio, se il processo si svolge in tedesco, la persona imputata può chiedere di essere interrogata in italiano. L'interrogatorio viene immediatamente tradotto e verbalizzato nella lingua del processo.

La lingua nel giudizio di primo grado

Il giudizio di primo grado si svolge nella lingua usata nelle fasi precedenti. Tuttavia, la persona imputata ha il diritto di **cambiare una volta la lingua del processo**, presentando la richiesta prima dell'apertura del dibattimento. La variazione della lingua del processo non comporta la traduzione degli atti redatti in precedenza.

La lingua nel giudizio di appello

Una norma simile a quella applicata per il giudizio di primo grado vale anche per il giudizio di appello: quest'ultimo si svolge nella lingua in cui si è svolta la fase conclusiva del giudizio di primo grado; **la persona imputata ha tuttavia la possibilità di chiedere, una sola volta, che il procedimento prosegua nell'altra lingua**.

La variazione della lingua del processo di appello non comporta la traduzione degli atti redatti in precedenza.

Anche in questa fase, **l'esame della persona imputata può svolgersi, a sua richiesta, in lingua italiana o tedesca, anche se diversa dalla lingua del processo**; l'esame viene immediatamente tradotto e viene verbalizzato nella lingua del processo, a meno che le parti non

rinuncino alla traduzione, nel qual caso l'esame viene verbalizzato nella sola lingua utilizzata dalla persona imputata.

Audizione di testimoni, perite e periti

L'audizione di testimoni, consulenti tecniche e consulenti tecnici nonché di perite e periti viene svolta nella lingua da loro scelta, e viene immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo.

Documenti

I documenti presentati in giudizio dalle parti nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo sono tradotti a richiesta di parte.

AMBITO CIVILE

Atti processuali e scelta della lingua

Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di **scegliere se redigere i propri atti processuali in italiano o in tedesco**. Se tutte le parti scelgono la stessa lingua, il processo si svolge **in una sola lingua**. In caso contrario, il processo si svolge **in due lingue**.

Nel processo bilingue ciascuna parte utilizza la lingua che ha scelto; i **provvedimenti del o della giudice e la sentenza sono redatti e pronunciati**

in **entrambe le lingue**, a meno che una delle due parti non rinunci ad averli nella propria lingua; il tribunale non ha alcun obbligo di tradurre a proprie spese gli atti e i documenti delle parti redatti nell'una o nell'altra lingua.

Il processo si svolge in una sola lingua quando tutte le parti scelgono, con una dichiarazione orale in udienza o con una dichiarazione scritta, la stessa



Nel processo civile, ciascuna parte sceglie autonomamente se redigere i propri documenti in italiano o in tedesco. Il tribunale deve adeguarsi a questa scelta linguistica e redigere i propri atti in italiano o tedesco in o in entrambe le lingue.

lingua. La scelta è **irrevocabile**. Le sentenze e le altre decisioni sono redatte solo nella lingua scelta.

Atti o documenti notificati su richiesta di una parte devono essere tradotti in tedesco o in italiano se la persona a cui sono destinati ne fa richiesta **entro 15 giorni dalla data di notificazione**.

Testimonianze e consulenze tecniche

Sia nel processo civile monolingue sia in quello bilingue le testimoni e i testimoni sono ascoltati e rispondono nella lingua da loro scelta, e la testimonianza è verbalizzata nella stessa lingua. Le deposizioni verbalizzate sono tradotte dal tribunale a proprie spese, quando la parte che vi abbia interesse lo richiede in udienza.

Anche le consulenze tecniche possono essere fornite nella lingua di libera scelta. **Le relazioni** vengono tradotte dal tribunale a proprie spese se la parte interessata lo richiede entro massimo 30 giorni dalla comunicazione del deposito presso la cancelleria del tribunale.



In un processo, la pubblica amministrazione deve adeguarsi alla lingua della persona ricorrente. Se invece l'azione legale è promossa dall'amministrazione, questa utilizza la lingua presunta della controparte (italiano o tedesco).

Quando una delle parti è la pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione che avvia un processo civile deve, come parte attrice, utilizzare la lingua presunta (italiano o tedesco) della persona convenuta, ossia chiamata in giudizio, la quale, durante la prima udienza, può opporsi alla lingua utilizzata.

Se invece la pubblica amministrazione è la parte convenuta, deve utilizzare la lingua della parte attrice o ricorrente.

TRGA e corte di giustizia tributaria

Nei procedimenti dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa e alla corte di giustizia tributaria, gli uffici giudiziari e gli organi del tribunale devono utilizzare la lingua usata dalla persona ricorrente. Per il resto, si applicano, se compatibili, le disposizioni relative al processo civile.



Uso del ladino

In linea di principio non esistono processi condotti esclusivamente in ladino. Tuttavia, nei processi che si svolgono in Alto Adige le cittadine e i cittadini di lingua ladina hanno il **diritto di testimoniare in tribunale nella loro lingua**. Ciò vale indipendentemente dalla lingua scelta per il processo (italiano o tedesco).

Cittadine e cittadini ladini che esercitano questo diritto sono interrogati, quando sono parte in una causa, in particolare come imputati, con l'aiuto di una o un interprete. Lo stesso vale quando sono ascoltati come testimoni.

Nei rapporti con il tribunale e con la polizia giudiziaria, sia orali sia scritti, ladine e ladini possono usare a propria scelta l'italiano o il tedesco.

Ladine e ladini devono scegliere il tedesco o l'italiano come lingua del processo. Tuttavia, come le cittadine e i cittadini di lingua italiana e tedesca, anche ladine e ladini hanno il diritto di deporre nella propria lingua. In questo caso, il tribunale è responsabile della traduzione.

I giudici di pace competenti per i comuni ladini

Quanto detto non vale per i procedimenti davanti ai giudici di pace competenti per i comuni ladini dell'Alto Adige, ovvero i **giudici di pace di Brunico e Bressanone**. In questi procedimenti, infatti, **l'uso della lingua ladina è consentito senza restrizioni**. A questo scopo, nella nomina dei giudici di pace di queste località viene data precedenza a chi ha padronanza della lingua ladina.

Certificati del casellario giudiziale

I certificati del casellario giudiziale, conservato presso la procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, vengono rilasciati – su richiesta – in italiano o tedesco.

Ladinia

Les zitadines y i zitadins ladins á le dërt da adoré so lingaz dla uma **por scrit y a usc** canche ai s'adressëia ai ofizi publics y ales istituziuns scolastiches, che á **süa sënta tles valades ladines tl Südtirol, chël ó dí tla Val Badia y te Gherdëna**.

I ladins y les ladines pó ince adoré so lingaz dla uma cun i ofizi provinziài, che se dá ma o dantadöt jö **cun les chestiuns che reverda la jënt ladina**. Chësc vel ince sce chisc ofizi á süa sënta defora dal raiun ladin. Pro chisc toca por ejëmpl l'Intendënza y Cultura ladina y l'Ofize cultura ladina y Jonëza.

Le medemo dërt vel ince cun i prestadus de sorvisc che pîta **ma** tles valades ladines sorvisc publics.

Chisc ofizi publics y prestadus de sorvisc mëss ti respogne ales zitadines y ai zitadins a usc por ladin. Por scrit ti respogni **por talian y todësch cun dessot la traduziun por ladin**. Chësta prozedöra vel ince por l'emisciun de ac y documënc publics, sciöche ince por les leges y les zircolares che reverda la jënt ladina.

Les porsones de lingaz ladin pó adoré **le talian o le todësch** tla comunicaziun cun d'atri ofizi dl'aministraziun publica tl Südtirol.

I ladins y les ladines pó adoré so lingaz dla uma cun les autorités y i ofizi publics, che á süa sënta tles valades ladines y cun chi che se dá jö dantadöt jö cun les chestiuns che reverda la jënt ladina.

Le dërt da adoré le ladin dan signoria

Les porsones de lingaz ladin pó chirí fora danter le talian y le todësch tles comunicaziuns a usc y por scrit cun le tribunal y la polizia iudiziaria. En linia de prinzip n'él nia prozesc che vëgn ma fac por ladin. Porimpó á les porsones de lingaz ladin le dërt da fá sües detlaraziuns dan **signoria te so lingaz dla uma** (pro i prozesc tl Südtirol). Chësc vel anfat ci lingaz (talian o todësch) che al é gnü chirí fora sciöche lingaz dl prozes.

L'interogaziun y l'aldiziun de zitadins y zitadines che s'anüza de chësc dërt vëgn a se le dé cun l'aiüt de n tradutur/na traduturia dl tribunal. Chësta regolamentaziun ne reverda nia ma les perts de n prozes, y dantadöt l'interogaziun dla persona acusada te n prozes penal, mo ince les detlaraziuns de testimoni y testemones.

Les porsones de lingaz ladin mëss chirí fora sciöche lingaz dl prozes te na prozedöra iudiziara **danter talian y todësch**. Porimpó á la jënt de lingaz ladin, avisa sciöche chëra de lingaz todësch y talian, le dërt da adoré **so lingaz dla uma** da fá sües detlara-

ziuns sciöche testimoni y testemones, sciöche ince pro les interrogaziun y les aldiziuns. Te chësc caje se crüzia le tribunal dla traduziun.

Regola speziala por i vicari y les vicares de pesc che á la competënza por i comuns ladins

Tut fora da chësta regolamentaziun é i prozedimënc di vicari y dles vicares de pesc che á la competënza por i comuns ladins dl Südtirol – chël ó dí i **tribunai de pesc de Bornech y Porsenú**. Chiló pón **adoré le lingaz ladin zënza limitaziuns**. Por garantí chësc dërt, vëgnel trat dant i candidac y les candidates che sá ladin, canche al vëgn assegné les inciaries de vicare o vicara de pesc te chëstes localités.

L'adoranza dl ladin por les forzes armades y i organs de polizia

I organs de polizia che ne laora nia sciöche polizia iudiziara (por ejëmpl pro i aresc), mo preventivamënter sciöche autorité aministrativa, ne mëss nia se tigní a desposiziuns particolares sön l'adoranza dl ladin. Ai ne mëss nia adoré le ladin, ince sce ai á súa sënta tles localités ladines o sce ai é stazioná iló. Ince te chisc caji, sciöche por ejëmpl canche an vëgn tignis sò dai carabinieri o dala polizia stradala, pó i ladins y les ladines chirí fora danter le talian o le todësch.

Estrac dl register penal

I estrac dal register penal che vëgn tigní pro la Procura dla Republica tl Tribunal de Balsan vëgn dá fora sön domanda por todësch o por talian.

L'ejam de ladin

Che che oress se lascé atesté ofizialmënter la conescënza dl ladin, pó se scrí ite al ejam de ladin. Les candidates y i candidac dá dant te ci idiom (ladin de Gherdëna o ladin dla Val Badia) che ai ó fá l'ejam y te ci lingaz (todësch o talian) che le test de partënza dess ester. Sön la plata web dl Sorvisc Ejams de bi- y trilinguism ciafon val' ejëmpli di modui desvalis.



Deplü informaziun é da ciafé sön:
ejams-bilinguism.provincia.bz.it/lld/ejam-de-ladin

Modalità di reclamo

ECCEZIONE DI NULLITÀ

Le persone interessate da atti o provvedimenti amministrativi emessi da organi, uffici o concessionari di servizi tenuti a rispettare le disposizioni in materia di bilinguismo possono sollevare **eccezione di nullità** contro le comunicazioni e gli atti formulati **in contrasto con le norme sull'uso della lingua**. Questo significa che se una persona è destinataria di un atto o provvedimento amministrativo che **non** è scritto nella sua lingua (italiano o tedesco) può richiederne l'**annullamento**.

L'eccezione di nullità può essere presentata **per iscritto, ma anche oralmente**, entro **massimo 10 giorni dalla data in cui la persona interessata è venuta a conoscenza dell'atto o della comunicazione, o da quella**

in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione. È possibile scegliere se presentare l'eccezione:

- **all'organo, ufficio o concessionario** che ha emesso l'atto o il provvedimento;
- direttamente **all'ufficiale notificante**, che lo menziona nella relazione di notifica;
- **alla sindaca o al sindaco del comune di residenza** (questa scelta è ammissibile soltanto quando l'atto o il provvedimento sono stati emessi da organi, uffici o concessionari con sede in un altro comune). In questo caso sarà il comune di residenza che trasmetterà l'eccezione di nullità all'organo o concessionario competente.



L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto

L'organo, l'ufficio o il concessionario a cui si presenta l'eccezione di nullità può richiedere di **allegare il certificato di appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico** (vedi articolo 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574). **Se il certificato non viene presentato, l'eccezione di nullità viene rigettata, ossia respinta, e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.** Se l'eccezione di nullità è completa, l'organo, l'ufficio o il concessionario interessato può:

- **accogliere l'eccezione** e provvedere a propria cura e spese, entro 10 giorni, **a rinnovare l'atto nella lingua richiesta** oppure
- **rigettare l'eccezione entro 10 giorni**, e l'atto riprende a produrre i suoi effetti a partire dalla data di rigetto, oppure
- **lasciar trascorrere i 10 giorni** senza fare nulla, causando così l'inefficacia dell'atto.



In caso di **rigetto** dell'eccezione, la persona interessata può, **entro 10 giorni** dalla comunicazione del rigetto, presentare ricorso alla **Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA)**, chiedendo che l'atto sia dichiarato nullo. Il ricorso può essere presentato **dalla persona interessata** o, nei casi descritti dall'articolo 92 dello Statuto di autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), da consiglieri o consigliere regionali, provinciali o comunali. L'eccezione di nullità può essere presentata al TRGA in qualsiasi forma, quindi anche **oralmente**.

Davanti al TRGA la persona interessata può presentarsi anche senza l'assistenza di un avvocato. Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. Il tribunale decide con sentenza **entro 60 giorni** dalla presentazione del ricorso. Se viene pronunciata la nullità dell'atto impu-

gnato, la struttura che ha emesso l'atto deve far rinnovare l'atto annullato **entro 20 giorni** dalla comunicazione della decisione. La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento.

Se una persona riceve una comunicazione o un atto che non sono redatti nella sua lingua (italiano o tedesco), può richiederne l'annullamento, presentando eccezione di nullità per iscritto oppure oralmente. La presentazione dell'eccezione di nullità porta alla sospensione degli effetti della comunicazione o dell'atto.





Esami di bilinguismo e di ladino

Dal 1977 si tengono in Alto Adige gli **esami di bilinguismo e di ladino** previsti dal D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. Questi esami, introdotti in attuazione dello Statuto di autonomia, servono a verificare la conoscenza della lingua italiana e tedesca (esami di bilinguismo) o di uno dei due idiomi ladini (gardenese o badiota).

Perché è importante l'attestato di bilinguismo?

L'attestato di bilinguismo è **necessario** per poter lavorare nel settore pubblico in Alto Adige.

Gli esami sono previsti per i livelli A2, B1, B2 e C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL). L'attestato di bilinguismo ha validità illimitata e poiché è conforme alle specifiche del QCERL, può essere riconosciuto anche a livello europeo.

RECLAMI RELATIVI ALL'USO DELLE TRE LINGUE UFFICIALI

In caso di violazione delle norme riguardanti l'uso delle tre lingue ufficiali, le persone interessate possono rivolgersi all'**Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili** dell'amministrazione provinciale o al **Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano**.

I reclami delle cittadine e dei cittadini vengono raccolti e gestiti in forma anonima. Per chiarire i singoli casi vengono contattati gli uffici pubblici e i concessionari di servizi di pubblico interesse coinvolti.

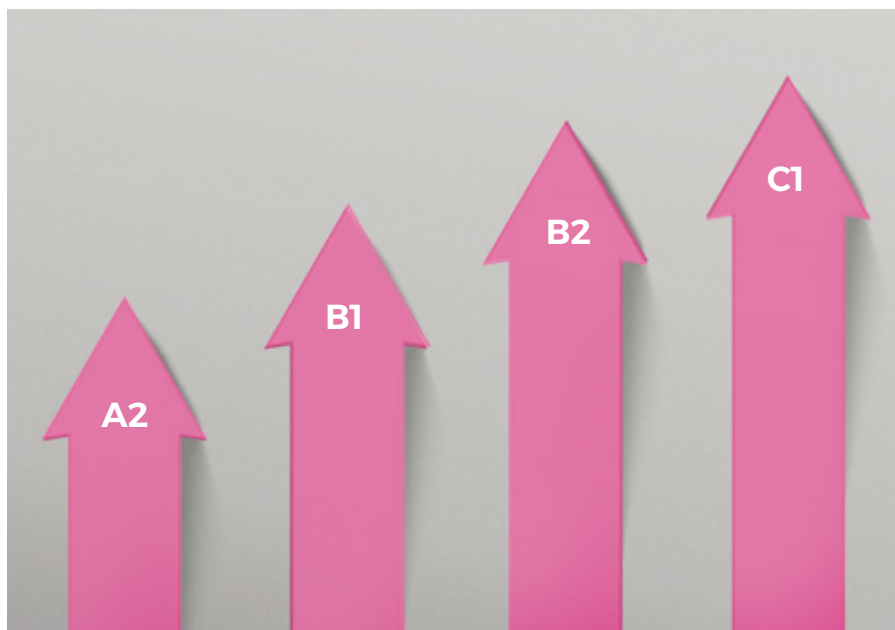


STRUTTURA DEGLI ESAMI

Dalla riforma degli esami nel 2014, le prove si basano **sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCERL)** e sono composte da quattro moduli:

- **prova d'ascolto**
- **prova di comprensione del testo scritto**
- **produzione scritta**
- **prova orale**

L'esame viene sostenuto davanti a una commissione paritetica composta da membri di lingua tedesca e di lingua italiana. Nella parte di comprensione del testo scritto e nella prova orale dell'esame è previsto un **cambio di lingua**: alle domande su un testo o un argomento fornito in italiano è necessario rispondere in tedesco, mentre a quelle su un testo o argomento fornito in tedesco si deve rispondere in italiano.



ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Le persone interessate possono iscriversi **gratuitamente** e in qualsiasi momento a uno degli esami offerti. L'età minima richiesta è di **14 anni** per i livelli A2 e B1 e di **16 anni** per i livelli B2 e C1. Ci si può iscrivere solo a **un livello per volta**.

Chi vuole prepararsi all'esame può trovare informazioni complete e consigli sul sito web del Servizio esami di bi- e trilinguismo. Sul sito sono disponibili anche diversi **esempi di compiti** per ogni modulo.

Inoltre, il Servizio offre regolarmente **eventi informativi** che includono **simulazioni d'esame** e **colloqui di feedback**.

Ulteriori informazioni:

L'esame di bilinguismo:
caratteristiche e informazioni utili



Informazioni e consigli per
prepararsi e superare l'esame



L'ESAME DI LADINO

Chi desidera far certificare ufficialmente la propria conoscenza del ladino può iscriversi all'esame di ladino. Le candidate e i candidati indicano per quale dei due idiomi (gardenese o badiota) desiderano sostenere l'esame e in quale lingua deve essere il testo di partenza (italiano o tedesco). Anche per l'esame di ladino sono disponibili sul sito web del Servizio esami di bi- e trilinguismo esempi di testi per ciascuno dei livelli offerti.

Ulteriori informazioni:

L'esame di ladino: caratteristiche e informazioni utili



RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E TITOLI DI STUDIO

L'attestato di bilinguismo può essere ottenuto anche tramite il **riconoscimento di certificazioni linguistiche già possedute** e, per il livello C1, anche tramite il riconoscimento di titoli di studio. Se si presenta una certificazione per una delle due lingue, il Servizio esami di bi- e trilinguismo offre un **esame monolingue** nell'altra lingua, per completare l'attestato di bilinguismo.

Ulteriori informazioni:

Quali sono le diverse possibilità di riconoscimento



MISURE COMPENSATIVE

Le candidate e i candidati con disabilità o difficoltà di apprendimento possono sostenere l'esame **in condizioni adeguate alla loro situazione individuale**. Su richiesta, il Servizio esami di bi- e trilinguismo mette a disposizione diverse **misure compensative**. Queste misure sono previste, ad esempio, in caso di disturbi specifici dell'apprendimento, del linguaggio, dell'udito, della vista e in caso di difficoltà motorie.

Per ulteriori informazioni

Le misure compensative per chi ha disabilità o difficoltà





Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE

**Le lingue sono
un'avventura.
Inizia adesso!**

